ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/71/CE IN MATERIA DI DISTACCO DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Art. 4

Applicabilità alle imprese di lavoro temporaneo

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che, in quanto imprese fornitrici di lavoro temporaneo, distaccano un lavoratore presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva in territorio nazionale italiano, sono soggette alle disposizioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, purche' durante il periodo della fornitura continui ad esistere un rapporto di lavoro fra il lavoratore distaccato e l'impresa fornitrice di lavoro temporaneo. L'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della citata legge n. 196 del 1997 non e' richiesta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 1 che dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, rilasciato dall'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2003, non più in vigore dal 22 luglio 2016 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-72-2000/art-4-applicabilita-alle-imprese-di-lavoro-temporaneo/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it